

Il rischio elettivo e il comportamento doloso del lavoratore

Casistica giurisprudenziale

Ipotesi di esclusione della responsabilità civile del datore di lavoro e della tutela indennitaria Inail:

- dolo
- simulazione
- rischio elettivo

dolo e simulazione

Non è indennizzabile ex art. 65 T.U. (*L'assicurato, il quale abbia simulato un infortunio o abbia dolosamente aggravato le conseguenze di esso, perde il diritto ad ogni prestazione, ferme rimanendo le pene stabilite dalla legge*).

- il lavoratore che simula un infortunio (dolo)
- il lavoratore che aggrava dolosamente le conseguenze di un infortunio

Secondo la dottrina si tratterebbe di un **scelta punitiva** operata dal legislatore in quanto viene esclusa l'applicabilità del principio sancito dall'art. 1227 c.c.: (***Concorso del fatto colposo del creditore. Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento e' diminuito secondo la gravita' della colpa e l'entita' delle conseguenze che ne sono derivate***).

ulteriori conseguenze in caso di dolo e simulazione

- art. 11 T.U. consente a Inail di esercitare l'azione di regresso nei confronti dell'infortunato ove il dolo venga accertato con sentenza.
- art. 64 T.U. consente a Inail di richiedere accertamenti giudiziali d'urgenza se vi è il sospetto che l'infortunio dipenda da dolo del lavoratore

colpa del lavoratore

La **colpa** del lavoratore non esclude l'indennizzabilità, nemmeno quando esclusiva.

Può invece ridurre o esimere, se esclusiva, la responsabilità del datore di lavoro o il diritto di Inail di esercitare l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro.

fatto doloso del terzo

Il fatto doloso del terzo esclude l'indennizzabilità solo se la finalità del fatto è **estranea al lavoro**; non la esclude invece se il fatto doloso del terzo mantiene un **collegamento funzionale con l'attività lavorativa**.

La giurisprudenza ritiene indennizzabile il danno derivante da un'attività, seppur del tutto indipendente dal lavoro, ma arbitrariamente posta in essere dai colleghi dell'infortunato, in quanto in questo caso il **rischio è scelto da altri e solo subito dall'infortunato in occasione di lavoro** (p. es. dispetto o scherzo dei colleghi).

esempi di indennizzabilità

Cass. Civ. 27 novembre 1999 n.
13296

Autista di furgone blindato colpito dal proiettile sparato dal collega, guardia giurata, che per scherzo si era messo a maneggiare l'arma in dotazione.

Cass. Civ. 18 marzo 1987 n. 2740

Lavoratore ferito dal getto di una pistola ad aria compressa utilizzata per scherzo dai colleghi.

indennizzabilità esclusa

Terzo estraneo che entra in cantiere e aggredisce un lavoratore utilizzando un attrezzo di lavoro.

Lavoratrice aggredita per motivi personali dall'ex compagno all'uscita dalla fabbrica mentre percorre il tragitto lavoro-casa.

Secondo la giurisprudenza in questi casi mancherebbe il requisito dell'**occasione di lavoro** per la sussistenza del quale è necessario:

- correlazione cronologica e topografica tra prestazione di lavoro ed evento dannoso
- collegamento con l'attività lavorativa vera e propria

rischio elettivo

Condotta personalissima del lavoratore, esercitata e intrapresa volontariamente, in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, avulsa dall'esercizio delle prestazioni lavorative, tale da creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità di lavoro e che si pone come causa esclusiva dell'evento.

Il rischio elettivo interrompe il collegamento con il fine lavorativo, escludendo la sussistenza della **“occasione di lavoro”** e, quindi, l'indennizzabilità dell'evento lesivo.

Rischio elettivo per la giurisprudenza

La condotta del lavoratore deve presentare i caratteri della:

- abnormità
- inopinabilità
- esorbitanza rispetto al processo lavorativo e alle direttive ricevute
- atipicità
- eccezionalità
- dev'essere causa esclusiva dell'evento

non vi è rischio elettivo

In presenza di iniziative del lavoratore, pur incongrue e contrarie alle direttive datoriali, ma motivate da **finalità produttive**.

p. es. Fattorino che, contrariamente alle direttive, usa un proprio ciclomotore per velocizzare la consegna dei plichi (Cass. Civ. 25 novembre 1975 n. 3950)

Non è sufficiente che il lavoratore contravvenga alle misure di sicurezza ma è necessario che con la sua condotta **incrementi i rischi** della lavorazione svolta in maniera **nettamente superiore all'ordinario**.

Lavoratore che durante le operazioni di movimentazione di lamiera con carroponete si era avvicinato alla zona di lavorazione riportando lesioni a causa di un urto con il carico sospeso (Cass. Civ. 21 settembre 2021 n. 25597).

vi è rischio elettivo

Lavoratore che si cala in una buca nella quale il gruista stava convogliando materiale, per recuperare una biro che gli era caduta dalla tasca (Cass. Civ. 13 febbraio 2019 n. 4225).

Lavoratore che interviene per sedare una rissa tra colleghi (Cass. Civ. 27 gennaio 2006 n. 1718). (secondo la Cass. la scelta è stata arbitraria, non giustificata da dovere di soccorso o di collaborazione con le forze dell'ordine nè da doveri di solidarietà costituzionalmente previsti).

Lavoratore che scelga di deviare dal percorso casa/lavoro per accompagnare un collega senza patente (Cass. Civ. 3 agosto 2021 n. 22180). Diversa l'ipotesi in cui la deviazione sia necessitata da ragioni particolari (p. es. lavoratrice vittima di stalking).

Lavoratore alla guida di auto aziendale che rimane vittima di incidente stradale causato da violazione dei limiti di velocità e in stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti (Cass. Civ. 27 agosto 2021 n. 23527).

Lavoratore che nella pausa pranzo scende dal ponteggio sul quale stava lavorando attaccandosi ai tubi del ponteggio anziché utilizzare un'apposita botola posta nelle immediate vicinanze (Cass. Civ. 9 aprile 2014 n. 15705).

Contadino rimasto ucciso dallo scoppio di un pozzo per i rifiuti causato dalla presenza di materiale altamente infiammabile inserito dallo stesso lavoratore (Cass.Civ. 11 febbraio 2013 n. 3713).

Lavoratrice che nel recarsi al lavoro attraversa i binari non usando l'apposito sottopasso pedonale (Cass. Civ. 10 settembre 2009 n. 19496).

Grazie!

Contatti:

avv. Marzia Giovannini

Studio Legale BGP

Via Robbioni, 39

21100 Varese

marzia.giovannini@avvocatibgp.it